



Repertorio n. 194057

Rogito n.68994

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA'
"CALTAGIRONE S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 11,25 in Roma, Via Barberini n. 28.

29 gennaio 2013

Avanti a me Dott. MAURIZIO MISURALE, Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"CALTAGIRONE S.P.A."** con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 00433670585, capitale sociale Euro 120.120.000,00 i.v., R.E.A. n. RM-365, indirizzo PEC: caltagirone@legalmail.it.

Detto Componente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere elevandone Verbale alla riunione del Consiglio di Amministrazione della menzionata Società indetta in questo luogo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale a disposizione normative obbligatorie: modifica degli articoli 7, 9 e 11;
- 2) Verbale precedente riunione;
- 3) Obblighi di informazione su operazioni straordinarie significative; deliberazioni conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione esso componente, il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE il quale

c o n s t a t a t o

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con lettera inviata per fax e per posta elettronica in data 24 gennaio 2013;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Arch. Gaetano Caltagirone (Vice Presidente), Dott.ssa Azzurra Caltagirone, Rag. Mario Delfini, Ing. Albino Majore, Avv. Carlo Carlevaris, Ing. Massimiliano Capece Minutolo, ing. Edoardo CALTAGIRONE.

E' assente giustificato il consigliere Alessandro Caltagirone.

- che per il Collegio Sindacale sono presenti Avv. Giampiero Tasco, Presidente, Prof. Claudio Bianchi e Dott. Stefano

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 1

il 29/01/2013

n° 2916 Serie 1T

Versati Euro € 324,00

Giannuli, Sindaci Effettivi.

Sono altresì collegati in audioconferenza i Consiglieri Dott. Francesco Caltagirone ed il Prof. Gian Maria Gros-Pietro.

Il Presidente in proposito dichiara che il collegamento è tale da soddisfare tutte le condizioni previste dal Codice Civile e dallo Statuto sociale e che pertanto, il Dott. Francesco Caltagirone ed il Prof. Gian Maria Gros-Pietro devono considerarsi a tutti gli effetti presenti alla riunione.

- Che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata e risulta attestata dal foglio delle presenze che sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pronti ad accettarne la discussione, rimossa ogni eccezione o riserva;

dichiara

la presente riunione validamente costituita, per legge e per Statuto, e quindi atta e valida a discutere e deliberare sugli argomenti riportati nel sopra menzionato Ordine del Giorno.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'art. 8 dello Statuto Sociale attribuisce alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie per l'adeguamento dello statuto stesso a disposizioni normative.

Il Presidente quindi, informa i presenti, che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 12 luglio 2011 n. 120 (modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), si rende necessario adeguare lo statuto sociale a quanto previsto dalla citata normativa obbligatoria.

Il Presidente a tal fine dà lettura di un nuovo testo degli articoli 7, 9 e 11 dello statuto sociale all'uopo predisposti, che sottopone all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, **sul primo punto posto all'ordine del giorno**, con voto unanime

delibera

1) di adeguare lo statuto sociale a quanto richiesto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120;

2) di modificare gli artt. 7, 9 e 11 dello statuto sociale nel modo proposto dal Presidente, con precisazioni che le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto, come segue:

"ART. 7 - AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 7 a 15

membri.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

Ciascuna lista, che preveda un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno trattati secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento,

l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, **ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamento vigente.**

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, **assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamento vigente.**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, **assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamento vigente.**

Il Consiglio sceglie annualmente tra i suoi membri il Presidente e fino a tre Vice Presidenti.

Tutti e quattro hanno la legale rappresentanza della società disgiuntamente fra di loro.

Il Consiglio potrà delegare la rappresentanza legale singolarmente e congiuntamente sia ad altri Consiglieri sia ai Direttori della Società.

Procure speciali per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio potranno essere conferite dal Presidente o dai Vice Presidenti alle persone indicate dal Consiglio nelle deliberazioni anzidette.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività della Società e sue controllate con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenze o tele-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presuppo-

sti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

ART. 9 - CESSAZIONE DI AMMINISTRATORI

Venendo a mancare uno o più Amministratori durante l'esercizio si sostituiscono ai sensi dell'Art. 2386 Cod. Civ.. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea si dovrà convocare senza indugio l'Assemblea stessa per provvedere alla integrazione, **assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.**

ART. 11 - SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea. **La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.**

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma precedente per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria

personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione per la partecipazione all'assemblea.

All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista - presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento - che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;
- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

Qualora all'esito delle votazioni non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, **ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.**

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco **nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.**

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza e **di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.**

Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenze o tele-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale."

3) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che nella sua redazione aggiornata e modificato nei soli articoli 7, 9 e 11, a seguito di quanto sopra deliberato, si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

A questo punto il Presidente informa i presenti che, la trattazione degli argomenti posti ai punti due, tre e quattro all'ordine del giorno, verrà discussa successivamente alla chiusura della presente, non essendo necessaria per tali argomenti la presenza di me Notaio.

Null'altro essendovi da deliberare, sul primo punto all'ordine del giorno, e poichè nessuno chiede la parola la riunione viene chiusa alle ore 11,50.

Il comparente esonera espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati per averne presa esatta e completa visione prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto par-

te con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a
mano da me Notaio ma da me letto al comparente il quale a mia
domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà.

Occupi quindici pagine fin qui di quattro fogli

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

ALL "A"

ALL "A" DEL N. 6894

CALTAGIRONE S.P.A.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 29 GENNAIO 2013

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE :

- FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Francesco Gaetano Caltagirone

- GAETANO CALTAGIRONE

- ALESSANDRO CALTAGIRONE

- AZZURRA CALTAGIRONE

Azzurra Caltagirone

- EDOARDO CALTAGIRONE

in audio - collegamento

- FRANCESCO CALTAGIRONE

- MASSIMILIANO CAPECE MINUTOLO

Massimiliano Capece Minuto

- CARLO CARLEVARIS

Carlo Carlevaris

- MARIO DELFINI

Mario Delfini

- GIAN MARIA GROS-PIETRO

in audio - collegamento

- ALBINO MAJORE

Albino Majore

SINDACI :

- GIAMPIERO TASCO

Giampiero Tasco


- CLAUDIO BIANCHI

Claudio Bianchi

- STEFANO GIANNULI

Stefano Giannuli

Francesco Gaetano Caltagirone

[Signature]


CALTAGIRONE S.p.A.**Statuto Sociale****TITOLO I****COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'****ART. 1 – DENOMINAZIONE**

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "CALTAGIRONE S.p.A." che è retta dal presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

La sede della Società è in Roma.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, rappresentanze e stabilimenti sociali in Italia ed all'Estero; potrà inoltre trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 3 – DURATA

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2100.

ART. 4 – OGGETTO

La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni, azionarie e non, anche di controllo, in imprese edilizie, industriali, commerciali, finanziarie e di leasing; sia in Italia che all'Estero.

Inoltre la Società ha per oggetto le seguenti attività da esercitare sia in Italia che all'Estero:

- a) assumere anche in concorso con terzi, iniziative ed attività di interesse pubblico o privato aventi principalmente per oggetto l'esecuzione di lavori edili, stradali, idraulici, marittimi e ferroviari di qualsiasi genere;
- b) esercitare l'industria della lavorazione di manufatti in cemento ed industrie congeneri;
- c) assumere appalti e concessioni di lavoro e forniture di materiali e macchinari edili ed affini;
- d) comprare, vendere, amministrare, costruire, trasformare beni immobili sia rustici che urbani anche per conto di terzi o in compartecipazione;
- e) assumere interessenze in imprese che abbiano attinenza o affinità con l'oggetto sociale;
- f) acquistare e vendere brevetti che abbiano attinenza con l'oggetto sociale;
- g) compiere qualsiasi operazione mobiliare o finanziaria che abbia in qualsiasi modo attinenza o affinità con le attività sociali, compresa quella di dare garanzie e prestare avalli e fidejussioni a favore di terzi in qualsiasi forma.

**ART. 5 – CAPITALE**

Il capitale sociale è di EURO 120.120.000,00= (Euro centoventimilionicentoventimila virgola zero), diviso in numero 120.120.000= azioni da nominali 1 (uno) Euro ciascuna.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'W' or similar character, located at the bottom right of the page.

TITOLO II
ORGANI SOCIALI
ART. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.

Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata ogni anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le norme relative alla validità della costituzione e delle deliberazioni della assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto dei Soci e dei loro delegati di partecipare all'Assemblea e constata che questa sia validamente costituita, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

ART. 7 – AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 7 a 15 membri.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

Ciascuna lista, che preveda un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.



h

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Il Consiglio sceglie annualmente tra i suoi membri il Presidente e fino a tre Vice Presidenti.

Tutti e quattro hanno la legale rappresentanza della società disgiuntamente fra di loro.

Il Consiglio potrà delegare la rappresentanza legale singolarmente e congiuntamente sia ad altri Consiglieri sia ai Direttori della Società.

Procure speciali per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio potranno essere conferite dal Presidente o dai Vice Presidenti alle persone indicate dal Consiglio nelle deliberazioni anzidette.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività della Società e sue controllate con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenze o tele-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

ART. 8 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Al Consiglio sono demandati tutti i poteri di Amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano stati tassativamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione o la scissione di società nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio può nominare annualmente un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri fra cui il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e potrà avvalersi dello stesso Segretario del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo nei casi di urgenza delibera per il Consiglio ferme le esclusioni previste dall'articolo 2381 Cod. Civ.. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri le proprie attribuzioni che per legge siano delegabili determinandone i limiti della delega e gli eventuali compensi.

ART. 9 - CESSAZIONE DI AMMINISTRATORI

Venendo a mancare uno o più Amministratori durante l'esercizio si sostituiscono ai sensi dell'Art. 2386 Cod. Civ.. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea si dovrà convocare senza indugio l'Assemblea stessa per provvedere alla integrazione, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.



ART. 10 – MAGGIORANZA

Per le deliberazioni del Consiglio vale il disposto dell'art. 2388 Cod. Civ. Non è ammesso in Consiglio il voto dato per rappresentanza. In caso di parità la proposta si intende respinta.

ART. 11 – SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

V

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma precedente per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.


Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione per la partecipazione all'assemblea.

All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;



✓

- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione “Sindaci Supplenti” della Lista di Minoranza.

Qualora all'esito delle votazioni non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza e di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 12 – DIRIGENTE PREPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica del dirigente preposto.



A handwritten signature, possibly of the President of the Collegio Sindacale, located at the bottom right of the page.

**TITOLO III
BILANCIO ED UTILI**

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

ART. 14 - RIPARTIZIONE UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e dell'1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.


**TITOLO IV
NORME FINALI**

ART. 15 – LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento anticipato l'assemblea nomina un liquidatore, determina i poteri, fissa il compenso ed impartisce direttive per la liquidazione.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non contemplato nell'atto costitutivo e nel presente statuto, il quale si considera parte integrante dell'atto stesso, si fa espresso rinvio alle norme di legge.



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains the text "NOTAIO" at the top and "UFFICIO DI VITTORIO" at the bottom. To the right of the signature, there is a small, handwritten mark that resembles the letter "W".

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia

a richiesta della parte interessata

Roma, addì 29 gennaio 2013